



NORME E IMPRESA



Concentrato nelle mani del Consiglio dei ministri il potere di superare i veti in conferenza di servizi Opere, a decidere è il Governo

La manovra inserisce anche sanzioni per i funzionari assenteisti o indecisi

DI VALERIA UVA

La decisione finale sul via libera all'opera passa nelle mani del Consiglio dei ministri. Con la manovra si rafforza il potere decisionale del Governo in grado di scavalcare sia la fase di stallo della conferenza dei servizi, sia eventuali dissensi e veti di Regioni e Comuni.

Mentre finora in caso di dissenso sulle scelte finali della conferenza dei servizi, il boccino restava comunque dalla parte delle Autonomie, ora dopo un primo tentativo formale di 30 giorni di trovare un punto di mediazione, il Consiglio dei ministri può decidere se scavalcare il no dei Beni culturali o dell'Ambiente o ancora del ministero della Salute.

L'INERZIA

Il Dl 78/2010 con la manovra, all'articolo 49, cerca di incidere anche su uno degli aspetti più problematici per la conferenza di servizi: l'inerzia delle amministrazioni «sensibili» ovvero quelle per la tutela dell'Ambiente, del paesaggio del patrimonio storico-artistico e della Salute.

Queste sono adesso obbligate a pronunciarsi solo nella conferenza dei servizi e ogni loro silenzio può essere interpretato dall'amministrazione concedente come un assenso.

Non solo: un eventuale loro parere negativo deve essere espresso in modo per così dire «costruttivo», nel senso che va motivata e vanno anche indicate le prescrizioni al progetto che potrebbero renderlo accettabile per l'amministrazione che ha detto no.

Anche l'autorizzazione paesaggistica rientra tra le procedure che vengono ricondotte all'interno della conferenza di servizi, non

LE REGIONI NE ESCONO INDEBOLITE

Vecchia e nuova procedura per superare il dissenso di amministrazioni sensibili



può restare come procedimento autonomo. L'unica procedura che resta fuori è quella ambientale di Via, Vas e Aia.

LE SANZIONI

Nella conferenza di servizi per la prima volta si rileva il comportamento del funzionario pubblico. Che può essere sanzionato per l'assenza o per il ritardo con cui adotta la decisione finale (ma l'assenza non può impedire la conclusione). Il funzionario può essere chiamato a rispondere sotto diversi profili: responsabilità dirigenziale, disciplinare o amministrativa. E con la busta paga in perfetto stile Brunetta: il comportamento scorretto si può ripercuotere sulla retribuzione variabile, quella di risultato.

Ma a preoccupare i dipendenti pubblici è anche lo spettro del risarcimento del danno. Il privato infatti che si ritiene danneggiato dal ritardo o dall'inerzia della conferenza di servizi può intentare un'azione di risarcimento danni.

LE RIUNIONI

Proprio perché maggiori sono gli oneri imposti ai sovrintendenti con l'obbl-

go di pronunciarsi in conferenza dei servizi, pena l'avvio del silenzio assenso, la manovra cerca di bilanciare e chiede all'amministrazione che indice la conferenza di concordare fin dall'inizio un calendario delle sedute di intesa con il sovrintendente.

L'ESITO

Come anticipato l'esito della conferenza in caso di parere contrario sollevato da un'amministrazione sensibile è molto sostanzialmente diverso rispetto a ieri.

Spiega il nuovo comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge 241/1990 che «la questione... è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate».

Alle Regioni e agli enti locali resta il potere di incidere sia per le opere strategiche (perché la speciale procedura della conferenza di servizi non è modificata dal Dl 78 sulla manovra), sia sulla localizzazio-

ne di opere di interesse statale.

Sul resto cambia tutto. Viene meno il potere definitivo di veto e si ribaltano i numeri: se non si trova l'intesa entro 30 giorni tra lo Stato e la pubblica amministrazione dissenziente o persino tra gli enti locali, infatti, a decidere è sempre il Consiglio dei ministri, che può aprirsi alla partecipazione (solo) degli enti interessati se il dissenso coinvolge materie di competenza (non si specifica se concorrente o esclusiva) della Regione.

È chiaro che i numeri e le proporzioni tra Stato e Autonomie adesso sono molto diverse da quello su cui poteva contare in Conferenza Stato-Regioni o in unificata la Regione dissenziente, che poteva cercare alleanze con le altre Autonomie.

Al momento però su questo punto non si registra alcuna presa di posizione da parte dei governatori. Ma il cammino della manovra in Parlamento è appena iniziato. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

v.uva@ilssole24ore.com

STRETTA SULLE SOVRINTENDENZE

Tutte le modifiche dell'articolo 49 del Dl 78/2010

- **CONVOCAZIONE.** La conferenza di servizi non è più la regola per ottenere tutti gli assensi delle amministrazioni competenti, diventa facoltativa.
- **CALENDARIO.** Obbligo di concordare con i sovrintendenti il calendario trimestrale delle riunioni se è necessario l'assenso del ministero dei Beni culturali.
- **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.** Obbligo per il sovrintendente di esprimersi in sede di conferenza dei servizi in via definitiva e non al di fuori.
- **VAS.** Se l'opera oggetto della conferenza di servizi fa parte di un piano già sottoposto a Vas, le prescrizioni della commissione Vas devono essere utilizzate ai fini della Via.
- **MANCANZA DI VIA.** Se scaduti i termini dati in conferenza di servizi manca ancora il parere Via per opere statali si può adire il Consiglio dei ministri. Per altre opere scatta la possibilità di chiudere la conferenza di servizi in base alle posizioni prevalenti e di scavalcare così il parere Via.
- **ASSENZE.** Viene chiarito in modo esplicito che l'assenza di un'amministrazione invitata non blocca la conferenza di servizi.
- **SANZIONI AI DIPENDENTI PUBBLICI.** L'assenza o il ritardo nella adozione della decisione finale possono influire sulla responsabilità dirigenziale, disciplinare o amministrativa e possono ripercuotersi sulla retribuzione di risultato.
- **RISARCIMENTO DANNI.** Il privato può richiedere indennizzi se dimostra il danno che deriva dal ritardo nella conclusione della conferenza di servizi.
- **SILENZIO ASSENSO.** Si considera acquisito anche l'assenso di tutte le amministrazioni sensibili (tutela del paesaggio, della salute, dell'ambiente) se il loro rappresentante non si è pronunciato. Fanno eccezione Via, Vas e Aia, che restano procedimenti indipendenti.
- **NO MOTIVATO.** Anche il dissenso delle amministrazioni ambientali, paesaggistiche o a tutela della salute va motivato e deve contenere le indicazioni delle modifiche progettuali richieste per dare l'assenso.
- **DISSENSO AMMINISTRAZIONI SENSIBILI.** Viene concentrato in seno al Consiglio dei ministri a cui spetta la decisione finale non solo per le opere statali, ma anche in caso di dissenso tra Stato e Regioni e tra Stato ed enti locali. La partecipazione della Regione o dell'ente locale è garantita in via preventiva attraverso l'intesa da acquisire.
- **MANCATA INTESA TRA STATO E REGIONI O COMUNI.** Se l'accordo non si trova entro 30 giorni l'ente locale può comunque essere scavalcato dal Consiglio dei ministri. Solo se il no è in una materia di competenza esclusiva regionale il Consiglio decide ma integrato dai rappresentanti degli enti locali interessati.
- **PRESTAZIONI ESSENZIALI.** La conferenza di servizi rientra tra i livelli minimi di prestazioni essenziali, quindi le Regioni non possono stabilire per essa livelli inferiori di tutela e derogare così alla legge statale.